

INTERVENTO

# Solo il confronto paga non la strada giudiziaria

di **Pier Luigi Ceccardi**

**R**itengo utile fare il punto sui ricorsi in sede giudiziaria promossi dalla Fiom e relativi all'applicazione del contratto nazionale nel settore metalmeccanico. Come noto il Ccnl 20 gennaio 2008, firmato anche dalla Fiom, venne rinnovato, secondo i criteri stabiliti dall'accordo interconfederale del 15 aprile 2009, dal Ccnl 15 ottobre 2009 senza la firma della Fiom. Quest'ultima, contestando la validità dell'accordo di rinnovo (perché avvenuto ante tempus e non sottoscritto da tutte le sigle firmatarie del precedente CCNL), nel dicembre 2009 avviò una campagna di contestazione verso le aziende del settore inviando loro migliaia di lettere di diffida, con minaccia di ricorsi in sede giudiziaria. Ad oggi, i ricorsi promossi dalla Fiom hanno riguardato 18 aziende, quasi esclusivamente appartenenti ai territori torinese ed emiliano.

I ricorsi presentati contengono due richieste rivolte ai giudici del lavoro: la prima consiste nell'ordinare alle aziende citate in giudizio di cessare le condotte che si ritiene abbiano «gravemente leso l'immagine» della Fiom e la seconda nell'intimare alle aziende di «applicare ai propri dipendenti il CCNL 20 gennaio 2008 quale unico ed esclusivo contratto collettivo nazionale di lavoro». Avvertito che il giudice di Modena ha accorpato in un unico giudizio sette ricorsi, che uno è in calendario per ottobre e che un altro è stato conciliato, le decisioni dei giudici ad oggi assunte sono sintetizzate nella tabella allegata (senza entrare nei dettagli che pur avrebbero un loro interesse).

Come si vede sulla prima richiesta (comportamento anti-sindacale) i giudici si sono divisi esattamente a metà tra accoglimenti e respingimenti

mentre in tutti i casi è risultata rigettata la seconda richiesta (applicazione generalizzata del CCNL 2008). Un risultato, per chi ha promosso i ricorsi, molto diverso da quello atteso e, soprattutto, da quello propagandato.

Forse è anche per questo motivo che la campagna dei ricorsi sembra essersi esaurita. Perché, allora, è utile fare il punto su questa esperienza? Ritengo per almeno quattro motivi.

Il primo, appunto, per correggere l'informazione distorta che è passata attraverso i giornali (soprattutto alcuni giornali di sinistra) e sostenuta dalla Fiom stessa, che ha accreditato come una grande vittoria sindacale l'esito dei ricorsi; basta guardare la tabella per accorgersi del contrario.

Il secondo per rilevare come su fattispecie tutte eguali, con le stesse memorie e gli stessi avvocati di parte si siano prodotti giudizi talvolta contraddittori e comunque diversamente motivati; che gli argomenti sostenuti da un giudice venivano contestati da un altro (per esempio il riferimento all'articolo 16 dello Statuto dei Lavoratori); che lo stesso giudice ha inopinatamente modificato, su questioni non proprio banali (la scadenza del CCNL 2008), il dispositivo da lui stesso emesso solo qualche settimana prima su un caso identico. Insomma, una rappresentazione non proprio edificante della certezza del diritto.

Il terzo motivo è che questa esperienza deve far riflettere sulla inadeguatezza della sede giudiziaria per la soluzione non di specifiche cause di lavoro o per valutare comportamenti di singole aziende ma per risolvere in termini di vincitori e vinti divergenze di politica sindacale tra organizzazioni nazionali di rappresentanza, addirittura di livello confederale. È evidente che ri-

durere un problema come quello apertosi con la mancata adesione della Cgil all'accordo interconfederale del 15 aprile 2009 ad una questione giudiziaria è miope e quantomeno imprudente perché può dar luogo a risultati come quelli riportati nella tabella. Non mi sembra questa la strada per ricostruire un rapporto tra parti sociali in dissenso.

La strada, invece, non può che essere quella di esercitare il proprio mestiere di sindacato che cerca e trova nel confronto e nella trattativa paziente e costruttiva la soluzione ai problemi. Come saggiamente, da parte di tutti i protagonisti, è avvenuto con la firma del recente Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 che segna il ritorno a regole condivise da parte di tutte le grandi organizzazioni di rappresentanza (al quale, neanche a dirlo, la Fiom si oppone!). Il quarto e ultimo punto è che questa vicenda consente di meglio apprezzare l'opportunità e l'utilità dell'accordo ora citato nella misura in cui mette mano ad una questione, alla base del contenzioso giudiziario in oggetto, lasciata aperta dalla mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione: la carenza di regole inerenti l'efficacia soggettiva del contratto nazionale di lavoro. Da questo punto di vista, l'Accordo del 28 giugno costituisce un ottimo primo passo perché regola in modo condiviso la contrattazione aziendale e comincia ad affrontare in modo utile, con la selezione dei soggetti legittimati a negoziare, le questioni inerenti il contratto nazionale di categoria. È dunque un percorso ben avviato ma sul quale si dovrà continuare a lavorare per evitare che vicende tristi e lontane dagli interessi e dai problemi reali dei lavoratori e delle imprese, come quella che abbiamo qui considerato, abbiano a ripetersi.

*\*Presidente Federmeccanica*

## In tribunale

Esito ricorsi Fiom ex Art. 28\*

● Accolto ● Respinto

	Condotta anti-sindacale	Ccnl '08 unico ed esclusivo
Torino 1	●	●
Ivrea	●	●
Modena (7 Az.)	●	●
Torino 2	●	●
Torino 3	●	●
Tolmezzo	●	●
Bologna	●	●
R. Emilia 1	●	●
Torino 4	●	●
R. Emilia 2	●	●

(\*) Tenuto conto delle opposizioni

